Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1897 — **Roma — Lunedì 15 Novembre** — **Numero 265**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. **22**	L. **12**	L. **9**
» a domicilio e nel Regno:	» **36**	» **19**	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale:	» **80**	» **41**	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi. . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei Deputati è convocata martedì 30 novembre 1897, alle ore 14, col seguente ordine del giorno:

1. — Verificazione di poteri - Elezione del collegio di Forlì (eletto Cipriani); ed elezioni contestate dei collegi di Pisa (eletto Morelli-Gualtierotti); di Campobasso (eletto De Gaglia); di Montecorvino Rovella (eletto Morese); di Comiso (eletto Cocuzza).

Discussione dei disegni di legge:

2. — Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. Esercito, in data 2 luglio 1896 n. 254. (129).
3. — Avanzamento nei corpi militari della Regia marina. (147). (*Approvato dal Senato*).
4. — Aumento dell'assegnazione stabilita dall'art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343 a favore dell'ospedale di S. Spirito ed Istituti annessi. (84).
5. — Convalidazione del Regio decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897. (85).
6. — Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1896, n. 24, che proroga il termine della durata del diritto di autore per l'opera musicale *Il Barbiere di Siviglia*. (105).
7. — Provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria. (104).
8. — Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai. (65).
9. — Pagamento degli stipendi dei medici condotti. (128).
10. — Riforma della legge forestale. (70).
11. — Modificazioni al 5° comma dell'articolo 88 del testo unico della legge elettorale politica. (86-B) (*Modificato dal Senato*).
12. — Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerarii e di quelli relativi alle opere ed al prodotto delle manifatture carcerarie. (133).
13. — Provvedimenti per le pensioni civili e militari. (*Urgenza*). (150).
14. — Aggiunta alla legge elettorale politica (Incompatibilità parlamentari). (89).
15. — Modificazioni all'art. 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª) per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (93).
16. — Tombola a favore dell'Asilo Nazionale per gli orfani dei marinai italiani (87).
17. — Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti. (121).
18. Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (115).
19. — Provvedimenti riguardanti i debiti redimibili. (51).

Roma, 15 novembre 1897.

Il Presidente
G. ZANARDELLI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **462** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerata la manifesta utilità dei concorsi banditi finora per le aziende agrarie, intesi a promuovere il miglioramento dell'Agricoltura e a segnalarne i progressi;

Vista la convenienza di aprire altri concorsi per le aziende agrarie assegnando premi d'onore alle aziende nelle quali, fatto il confronto con le altre della medesima provincia, veggansi in maniera incontestabile eseguiti miglioramenti notevoli e degni d'imitazione per il giudizioso impiego dei capitali e per il ben inteso ordinamento dei diversi fattori della produzione;

Sentito l'avviso del Consiglio di Agricoltura;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aperti concorsi a premi per aziende agrarie nelle provincie in cui finora non si bandirono simili gare, nè in occasione dei concorsi agrari regionali, nè in nessun'altra circostanza; oppure vi furono tenute solo negli anni precedenti l'ultimo ventennio.

Art. 2.

Le provincie nelle quali si aprono i nuovi concorsi per le aziende agrarie sono le seguenti: Ascoli Piceno, Bari, Brescia, Chieti, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Grosseto, Lecce, Napoli, Novara, Palermo, Pesaro, Piacenza, Reggio Emilia, Roma.

Art. 3.

Per ognuno dei detti concorsi in ciascuna provincia si assegnano un diploma d'onore con medaglia d'oro, due medaglie d'oro, due d'argento, più lire mille da distribuirsi fra i direttori, fattori ed operai delle aziende alle quali siano aggiudicati i premi medesimi.

Art. 4.

I concorsi saranno chiusi al 31 dicembre 1898.

Art. 5.

I premi saranno conferiti nell'anno 1900.

Art. 6.

Le spese necessarie per il conferimento dei premi assegnati per questi concorsi graveranno nei prossimi esercizi finanziari sul capitolo corrispondente al 32 del corrente esercizio.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale saranno fissate, per ciascuna provincia, le norme regolatrici dei singoli concorsi e del conferimento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 ottobre 1897.

UMBERTO.

GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* E. GIANTURCO.

Il Numero **463** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione firmata all'Aja il 28 maggio 1897 dal Governo di Italia e dal Governo d'Olanda per l'estradizione dei malfattori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 11 agosto 1897.

UMBERTO.

VISCONTI VENOSTA.
E. GIANTURCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* E. GIANTURCO.

CONVENTION D'EXTRADITION

ENTRE

L'ITALIE ET LES PAYS BAS

28 mai 1897

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et en Son nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume,

ayant résolu, d'un commun accord, de conclure une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Monsieur le comte Alexandre *Zannini*, commandeur de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, grand-officier de l'ordre de la Cou-

ronne d'Italie, etc., etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas;

SA MAJESTÉ LA REINE-RÉGENTE DU ROYAUME DES PAYS-BAS:

Messieurs le jonkheer Joan Röell, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., etc, Ministre des Affaires Etrangères; Guillaume van der Kaay, chevalier de l'ordre de Lion Néerlandais, etc, etc., Ministre de la Justice, et Jacques Henri Bergsma, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., Ministre des Colonies;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er.

Le Gouvernement d'Italie et le Gouvernement des Pay-Bas s'engagent à se livrer réciproquement, d'après les règles déterminées par les articles suivants, et pour autante que les lois des deux Pays en permettent l'extradition, les individus condamnés ou prévenus à raison d'un des faits ci-après énumérés, commis hors du territoire de l'Etat, auquel l'extradition est demandée:

1° meurtre ou assassinat, que ces crimes soient commis contre le Souverain, l'Héritier du Trône, le Chef d'un Etat ami ou toute autre personne;

2° menaces, faites par écrit et sous une condition déterminée;

3° avortement, procuré par la femme enceinte ou par d'autres;

4° voies de fait, ou faits nuisibles à la santé commis à dessin, ayant occasionné une grave lèsion corporelle ou la mort, ou ayant été commis avec préméditation; sévices graves;

5° viol; attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces; le fait d'avoir, en dehors du mariage, un commerce charnel avec une femme, ou tout autre acte d'immoralité, lorsque le coupable sait que la personne avec laquelle il commet de tels actes, est évanouie ou sans connaissance, ou lorsque la circonstance de l'âge de cette personne suffit pour rendre le fait punissable;

6° corruption de mineurs en les excitant à commettre ou à subir des actes d'immoralité, ou à avoir, en dehors du mariage, un commerce charnel avec un tiers; excitation de mineurs à la débauche et tout acte ayant pour objet de favoriser leur débauche;

7° bigamie;

8° enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant;

9° enlèvement de mineurs;

10° contrefaçon ou altération de monnaies ou de papier-monnaie, entreprise dans le dessein d'émettre ou de faire émettre ces monnaies ou ce papier-monnaie comme non-contrefaits et non-altérés, ou mise en circulation de monnaies o de papier-monnaie contrefaits ou altérés, lorsq'elle a lieu à dessein;

11° contrefaçon ou falsification de timbres et de marques de l'Etat ou de marques d'ouvrier exigées par la loi;

12° faux en écriture et usage fait à dessein de l'écriture fausse ou falsifiée; la détention ou l'introduction de l'étranger de billets d'une banque de circulation fondée en vertu de dispositions légales, dans le dessein de les mettre en circulation comme n'étant ni faux ni falsifiés, lorsque l'auteur savait au moment où il les a reçus, qu'ils étaient faux ou falsifiés;

13° faux serments;

14° corruption de fonctionnaires publics; concussion; détournement commis par des fonctionnaires ou par ceux qui sont considérés comme tels;

15° incendie allumé à dessein, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui; incendie allumé dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un profit illégal au détriment de l'assurer ou du porteur légal d'un contrat à la grosse;

16° destruction illégale commise à dessein d'un édifice appartenant en tout ou en parti à un autre ou d'un édifice ou d'une construction, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui;

17° actes de violence commis en public, à forces réunies contre des personnes ou des biens;

18° le fait illégal commis à dessein de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de rendre impropre à l'usage ou de détériorer un navire, lorsqu'il peut en resulter un danger pour autrui;

19° émeute et insubordination des passagers à bord d'un navire contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs;

20° le fait commis à dessein d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer;

21° vol; escroquerie; abus de blanc-seing; détournement; abus de confiance;

22° banqueroute frauduleuse.

Sont compris dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée.

En aucun cas l'extradition n'aura lieu:

1° pour les condamnés, lorsque la peine prononcée sera de moins de six mois d'emprissonnement;

2° pour les prévenus et les accusés, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, de moins de deux ans d'emprisonnement.

Art. 2.

L'extradition n'aura pas lieu:

1° lorsque le fait a été commis dans un pays tiers et que le Gouvernement de ce pays requiert l'extradition;

2° lorsque la demande en serà motivée par le même fait, pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays auquel l'extradition est demandée et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté;

3° si, d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, la prescription de l'action ou de la peine est acquise avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou, l'arrestation n'ayant pas encore eu lieu, avant qu'il n'ait été cité devant le tribunal pour être entendu.

Art. 3.

L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi pour le même fait dans le pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 4.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour une autre infraction que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne sera accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et, en cas de condamnation, qu'aprés qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura été gracié. Néanmoins, si d'après les lois du pays qui demande l'extradition, la prescription de la poursuite pouvait résulter de ce délai, son extradition sera accordée, si des considérations spéciales ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer l'extradé aussitôt que la poursuite dans ce pays sera finie

Art. 5.

L'individu extradé ne pourra être ni poursuivi, ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, pour un fait punissable quelconque non prévu par la présente convention et anté

rieur à son extradition, ni extradé à un Etat tiers sans le consentement de celui qui a accordé l'extradition, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un fait prévu par la convention, antérieur à l'extradition, sans le consentement du Gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 7 de la présente convention. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir se peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.

Art. 6.

Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux délits politiques. La personne qui a été extradée à raison de l'un des faits de droit commun mentionnés à l'art. 1er, ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivi et punie dans l'Etat auquel l'extraditions a été accordée, à raison d'un délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée.

L'extradition sera accordée, lors même que le coupable alléguerait un motif ou un but politique, si le fait pour lequel elle est demandée constitue essentiellement un délit commun.

Art. 7.

L'extradition sera demandée par la voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, soit d'un mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation de l'Etat qui fait la demande, et indiquant suffisamment le fait dont il s'agit pour mettre l'Etat requis à même de juger s'il constitue, d'après sa législation, un cas prévu par la présente convention, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable.

Art. 8.

Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.

Art. 9.

En attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique, l'arrestation provisoire de l'individu dont l'extradition peut être requise aux termes de la présente convention, pourra être demandée: du côté de l'Italie par tout procureur du Roi; du côté des Pays-Bas par tout officier de justice ou tout juge d'instruction (juge commissaire).

L'arrestation provisoire est soumise aux formes et aux régles prescrites par la législation du pays auquel la demande est faite.

Art. 10.

L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté, si, dans le délai de vingt jours après la date du mandat d'arrestation provisoire, la demande d'extradition par la voie diplomatique, avec remise des documents prescrits par la présente convention, n'a pas été faite.

Art. 11.

Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, excepté le cas prévu par l'article 6, un des Gouvernements jugera nécessaire de faire procéder dans le territoire de l'autre Etat à une expertise, à l'interrogatoire d'inculpés ou à l'audition de témoins, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les experts, les inculpés ou les témoins seront invités à comparaître. Les frais occasionnés par les expertises resteront à la charge de l'Etat qui en fait la demande. En cas d'urgence toutefois une commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire dans l'un des Etats à l'autorité judiciaire dans l'autre Etat.

Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition de témoins, devra être accompagnée d'une traduction française.

Art. 12.

Si dans une cause pénale non-politique la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité.

Aucum témoin, quelle que soit sa nationalité, qui cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicitè dans les faits objets du procés ou il figurera comme témoin.

Art. 13.

Lorsque, dans une cause pènale non-politique, la confrontation de criminels, détenus dans l'autre Etat, ou bien la communication de pièces à conviction ou de documents, qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera fait par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Art. 14.

Le transit, à travers le territoire de l'un des Etats contractants, d'un individu livré par une tierce puissances à l'autre partie et n'appartenant pas au pays du transit, sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'art. 7, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dan la présente convention et ne rentre pas dans les prévision des articles 2 et 6, et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisè le transit sur son territoire.

Le frais du transit seront à la charge de l'Etat requérant.

Art. 15.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour la restitution des frais d'entretien, de transport at autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés, ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires, du transport et du renvoi des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit ou port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement requérant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 16.

Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets de l'autre.

Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi par voie diplomatique, et dans la forme qui sera établie, du jugement prononcé et devenu définitif au Gouvernement dont le condamné est sujet.

Art. 17.

Les stipulations de la présente convention seront applicables aux colonies et possessions étrangères des deux Hautes Parties contractantes, sauf à tenir compte des lois spéciales en vigueur dans lesdites colonies ou possessions.

La demande d'extradition du malfaiteur, qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de l'autre Partie, pourra aussi être faite directement au gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession par le gouverneur ou fonctionnaire principal de l'autre colonie ou possession, pour autant que les deux colonies ou possessions étrangères sont situées dans l'Asie ou l'Afrique Orientale.

Lesdits gouverneurs ou premiers fonctionnaires auront la faculté soit d'accorder l'extradition soit d'en référer à leur Gouvernement.

Le délai pour la mise en liberté, visé à l'article 10, sera de soixante jours.

Art. 18.

La présente convention entrera en vigueur quatre mois après l'échange des ratifications.

A partir de sa mise à exécution les conventions du 20 novembre 1869 et du 26 juillet 1886 cesseront d'être en vigueur et seront remplacées par la présente convention, laquelle continuera à sortir ses effets jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets

Fait, en double, à La Haye, le 28 mai 1897.

Pour l'Italie:

(*L. S.*) A. Zannini
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie.

Pour les Pays Bas:

(*L. S.*) Joan Röell
Ministre des Affaires Etrangères.

(*L. S.*) G. van der Kaay
Ministre de la Justice.

(*L. S.*) I. H. Bergsma
Ministre des Colonies.

Il Numero **464** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra — Testo unico approvato col Regio decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 — modificato dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475; del 18 febbraio 1892 n. 47 e 28 giugno 1897 n. 225;

Vista la legge d'avanzamento del R. Esercito, in data 2 luglio 1896 n. 254;

Visto il Nostro decreto n. 358 in data 22 luglio 1897 sull'ordinamento del Corpo di Commissariato militare e di altri Corpi dell'esercito;

Ritenuta la necessità di stabilire il modo di reclutamento dei capitani commissari;

Visto il disposto dell'art. 3 della precitata legge 28 giugno 1897 che dà facoltà al Governo di coordinare, coi decreti Reali riguardanti l'ordinamento dell'Esercito, le altre leggi militari in quelle parti che hanno speciale attinenza coll'ordinamento medesimo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I capitani del Corpo di Commissariato sono tratti, mediante promozione, dai tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del Corpo contabile, i quali soddisfacciano alle condizioni che saranno determinate dal Regolamento.

Quelli fra gli ufficiali ora detti, già riconosciuti idonei per il servizio di Commissariato, che ottenessero la promozione a capitano nella propria arma o nel proprio Corpo prima che siasi potuto effettuare il loro passaggio nel Corpo di Commissariato, vi potranno essere successivamente trasferiti col loro grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 ottobre 1897.

UMBERTO.

Pelloux.

Visto, *Il Guardasigilli:* E. Gianturco.

Il Numero **465** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. decreto 16 agosto 1891 che modifica il Regolamento sopracitato.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Fresonara della piazza di Spezia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 ottobre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: E. GIANTURCO.

Il Numero **466** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 57 dell'Ordinamento del personale amministrativo ed aggregato degli Stabilimenti Carcerarii e dei Riformatorii Governativi, approvato con Reale decreto del 6 luglio 1890 n. 7011 (serie 3ª);

Visto il decreto Reale del 6 luglio 1896 n. 359, nonchè l'altro decreto Reale del 14 gennaio 1897 n. 29;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle località indicate nella categoria nona della tabella inserita nel decreto Reale 14 gennaio 1897 num. 29 sono aggiunte le seguenti:

Narni-Sarzana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 27 ottobre 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli*: E. GIANTURCO.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0], cioè: N. 677617 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50, al nome di *Sansevero* Raffaele fu Michele Arcangelo, domiciliato in Teggiano (Salerno), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Sanseviero* Raffaele ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 novembre 1897.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0] cioè: N. 1112857 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 35, al nome di De Novellis *Aida* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Balsamo Maria vedova De Novellis, domiciliata a Lecce, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Novellis *Ida* fu Giovanni ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 novembre 1897.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 953396 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 2240, al nome di Rosselli Itala, Arrigo e Matilde di Angelo, minori, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rosselli Stella Itala — Arrigo e Matilde di Angelo, minori, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 ottobre 1897.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 968324 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 100, al nome di Musso Matteo e Luigia di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà di detto loro padre, domiciliati in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Musso Temistocle-Matteo e Luigia di Giuseppe, minori ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 ottobre 1897.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 733846 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 130, al nome di Sabino Tito Manlio di Alfonso, domiciliato in Reggio Calabria, con vincolo cauzionale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Titomanlio Sabino di Alfonso, domiciliato a Reggio Calabria, con vincolo cauzionale, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 ottobre 1897.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1143302 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 675, al nome di Bulloni Amelia fu *Pietro*, minore sotto la tutela di Preti Adeodato fu Luigi, domiciliata in Parma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bulloni Amelia fu *Isidoro*, minore sotto la tutela di Preti Adeodato fu Luigi, domiciliata in Parma, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 ottobre 1897.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1026118 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 45 al nome di Sivori Gregorio di Andrea, minore, sotto la patria potestà del padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sivori *Claudio Gregorio* di Andrea, minore, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 ottobre 1897.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 704276 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 2000 al nome di Galli Isola fu *Luigi*, nubile, domiciliata a Pallanza (Novara), vincolata pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Lovisolo Giovanni Felice fu Giovanni, tenente nei Reali Carabinieri, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Galli Isola fu *Paolo*, nubile ecc. come sopra vincolata, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 ottobre 1897.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (2ª *Pubblicazione*).

Dal sacerdote Aniceto Moncotti, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 141 rilasciatagli addì 5 maggio 1897 dall'Intendenza di Finanza di Ancona per deposito del Certificato

n. 378 del Prestito Pontificio 1860-64, della rendita di L. 105 a favore della Parrocchia o Pievania di S. Facondino in Sassoferrato.

Si avverte quindi, ai sensi dell'art. 331 del Regolamento 20 settembre 1874 n. 2058 sull'Amministrazione del Debito Pubblico, che, ove entro il termine di un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso non saranno presentate opposizioni si consegnerà all'avente dritto il Certificato di cui sopra è cenno senza il ritiro della ricevuta dichiarata smarrita.

Roma, il 4 novembre 1897.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Avviso.

Si notifica che nel giorno di martedì 30 novembre corrente, alle ore 9, in una sala del Palazzo dove ha sede la Direzione Generale del Debito Pubblico, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 37ª annuale estrazione a sorte delle Obbligazioni al portatore da L. 500 di Capitale nominale al 5 %, emesse in virtù del decreto del Governo della Toscana 8 marzo 1860 e RR. decreti 8 luglio di detto anno n. 4181, 10 febbraio 1861 n. 4653 e 19 febbraio 1862 n. 473 per procurare i fondi necessari a far fronte alle spese di costruzione della Ferrovia Maremmana, cioè da Livorno al Confine Pontificio, nonchè al braccio di strada dal Fitto di Cecina alle Moje.

Le Obbligazioni da estrarsi sulle 85634 ancora vigenti sono in numero di 208 per la rendita annua di L. 5200 corrispondente al Capitale nominale di lire 104000, rimborsabili dal 1° gennaio 1898.

Con successiva notificanza saranno pubblicati i numeri delle Obbligazioni estratte.

Roma, il 13 novembre 1897.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
LUBRANO.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 11 corrente in Castelnuovo Calcea, Provincia di Alessandria, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, li 13 novembre 1897.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA

Avviso di concorso agli impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

È aperto un concorso per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321-17 e seguenti del regolamento 5 febbraio 1891, n. 67, modificato col R. decreto 8 giugno 1893, n. 339.

Le domande di ammissione dovranno per mezzo dei signori Prefetti delle provincie, ove hanno domicilio gli aspiranti, essere dirette al Ministero non più tardi del 30 novembre prossimo venturo. Nella domanda i candidati dovranno fare dichiarazione esplicita di accettare, in caso di nomina ad Alunno, qualunque residenza, e di avere cognizione dell'avviso pubblicato a pag. 127 del « Bollettino ufficiale » del Ministero dell'Interno in data del 1° agosto 1897, n. 22 (1).

Non si terrà conto delle domande presentate antecedentemente, o di quelle che non pervenissero al Ministero per mezzo delle Prefetture.

Le domande saranno scritte dagli aspiranti, ed ognuno di essi dovrà unirvi i documenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, comprovanti:

a) di essere cittadino italiano;

b) di aver compiuto gli anni venti e di non aver superato i trenta;

c) di aver soddisfatto agli obblighi di leva, ovvero di aver chiesto l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe cui appartiene non fosse ancora chiamata;

d) di aver sempre tenuto regolare condotta;

e) di non aver subìto condanne per delitti;

f) di aver la statura non inferiore a m. 1,64;

g) di essere dotato di costituzione robusta, ed essere esente da difetti o da imperfezioni fisiche. Siffatto requisito come quello della statura, devono risultare da certificato medico militare richiesto dal Prefetto.

Gli aspiranti dovranno presentare almeno la licenza di Liceo o di Istituto tecnico, oppure il certificato di aver compiuto in una Scuola od Accademia militare i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale dell'Esercito o ad un grado equivalente nell'Armata.

Gli Ufficiali dell'Esercito e dell'Armata in permanente attività di servizio, saranno ammessi al concorso, purchè, giusta le condizioni stabilite dall'articolo 11 della legge 21 dicembre 1890 n. 7321, modificato con la successiva del 31 marzo 1892 n. 173, non oltrepassino l'età di anni 45.

Gli aspiranti dovranno provare, con regolare documento, di avere una sufficiente cognizione della lingua francese.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda per mezzo delle rispettive Prefetture.

---

(1) *Pensioni agli impiegati ammessi in servizio dello Stato, dal 1° agosto 1897.* — Il Presidente del Consiglio ha richiamato l'attenzione dei suoi Colleghi sul disegno di legge per le pensioni degli impiegati nuovi, presentato alla Camera dei Deputati, che ebbe il voto favorevole della Giunta generale del bilancio e del quale si ragionò con favore alla Camera e al Senato.

A tenore di esso gli impiegati civili e militari che entreranno in servizio dal primo agosto dell'anno corrente, dovranno assoggettarsi per la pensione alle norme che saranno stabilite nella istituzione di una Cassa di previdenza, che ha per fondamento i conti individuali.

È quindi leale ed opportuno, dichiara il Presidente del Consiglio ai suoi Colleghi di Gabinetto, avvertire gli impiegati, che dal primo agosto di quest'anno entrano in servizio dello Stato, ch'essi non potranno invocare le leggi esistenti sulle pensioni, ma soltanto le nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza.

Così si è fatto per le Casse del personale ferroviario, nelle quali la legge testè votata dal Parlamento, assoggetta gli impiegati nuovi, entrati in servizio dal primo gennaio 1897, debitamente e a tempo avvertiti, alle norme di una Cassa di previdenza che ora si fonderà, togliendo ad essi la facoltà d'invocare il trattamento usato ai vecchi impiegati.

Tutti i Ministri presero l'impegno di fare questa avvertenza agli impiegati nuovi che saranno assunti in servizio dal primo agosto.

Per l'ammissione dovranno sostenere esami scritti ed orali.

Le prove scritte saranno date nei capoluoghi di provincia da stabilirsi, e nel mese e nei giorni che saranno poi indicati con altro avviso.

Gli esami orali avranno luogo a Roma presso il Ministero dell'Interno, nei giorni che verranno fatti conoscere ai candidati che avranno superato le prove in iscritto.

Le spese di viaggio per recarsi alle città ove seguiranno gli esami, saranno a carico degli aspiranti, e non si terrà conto delle domande avanzate per ottenere compensi per tale titolo.

Gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici della telegrafia e di volerne dar prova, sosterranno il corrispondente esame, conforme prescrive l'articolo 23 del regolamento, innanzi ad una Commissione di ufficiali telegrafici governativi, nei modi che saranno indicati dal Ministero.

L'esame verserà sulla pratica trasmissione e ricezione dei dispacci. Ogni membro di detta Commissione disporrà di tre punti. Per l'approvazione occorreranno non meno di quattro punti, i quali saranno aggiunti agli altri ottenuti per gli esami scritti ed orali, nel solo caso che il candidato li abbia superati.

Gli aspiranti che negli esami avranno ottenuto la idoneità, saranno classificati secondo l'ordine di merito, tenuto conto anche delle risultanze dell'esame di telegrafia.

A parità di voti sarà preferito l'aspirante che abbia servito maggior tempo nell'Esercito od in pubblici uffizi, ovvero sia impiegato straordinario in servizio presso qualunque Amministrazione dello Stato.

Mancando questo termine di confronto, sarà preferito l'aspirante che provi di possedere altre cognizioni, oltre quelle richieste ai candidati, ed in ispecie se conosca praticamente la fotografia o qualche lingua straniera. Finalmente, in mancanza di altri titoli, sarà preferito il più anziano.

Saranno nominati subito delegati di 4ª classe con l'annuo stipendio di lire 1500, nei limiti dei posti disponibili, i laureati in legge purchè raggiungano almeno i due terzi dei punti dei quali dispone la Commissione, e ciò in base alle facoltà sanzionate dall'articolo 9 della legge e dagli articoli 28 e 29 del regolamento sopra citati.

La posizione degli ufficiali, ammessi, come sopra è detto, al concorso, sarà regolata giusta l'articolo 40 del regolamento medesimo.

Gli altri aspiranti dichiarati idonei saranno nominati Alunni, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, e terminato il prescritto tirocinio, se avranno dato prova di attitudine al servizio, congiunta a regolare condotta, saranno chiamati a dare un saggio pratico d'idoneità.

Ottenuta la idoneità, gli Alunni saranno nominati, secondo la graduatoria di ammissione, Delegati di 4ª classe, coll'annuo stipendio di lire 1500, a misura dei posti che si renderanno vacanti.

Roma, 22 ottobre 1897.

(1)

Il Prefetto
incaricato della Direzione Generale
della Pubblica Sicurezza
ALFAZIO.

Visto: *Il Ministro*
RUDINÌ.

Si pregano le Direzioni dei giornali di pubblicare il presente avviso.

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
agli impieghi di 2ª categoria nella Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Diritto costituzionale. — Statuto fondamentale del Regno - Testo unico della legge elettorale politica - Leggi sulla stampa.

Diritto penale. — Codice penale (30 giugno 1889) e codice di procedura penale (Libro 1º).

Diritto civile. — Pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi - Persone che godono i diritti civili - Atti dello stato civile.

Diritto amministrativo. — Stato, provincie e Comuni - Legge comunale e provinciale (10 febbraio 1889, testo unico) e leggi 11 luglio 1894 nn. 826 e 287, 29 luglio 1896 n. 316, che ne hanno modificate alcune parti - Legge sulla pubblica sicurezza e regolamento relativo, cioè: legge 30 giugno 1889 n. 6144, e regolamento 8 novembre stesso anno n. 6517 - Legge 21 dicembre 1890 n. 7321, e regolamento 5 febbraio 1891 n. 67, sul personale di pubblica sicurezza - Legge 14 luglio 1891 n. 682, e regolamento 17 dicembre 1891 n. 694 sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti - Legge 19 luglio 1894 n. 314 e regolamento 23 agosto 1894 n. 389, sui reati commessi con materie esplodenti - Legge 30 dicembre 1888 sulla emigrazione - Legge 21 dicembre 1873 sul divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe - Legge sulla Sanità pubblica (22 dicembre 1888) e regolamento relativo - Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato - Regolamento 27 ottobre 1891 sul meretricio.

Geografia d'Europa e specialmente d'Italia (orale).

Storia civile e letteraria d'Italia, parte moderna (orale).

Economia politica e specialmente sulla ripartizione della ricchezza - Elementi di statistica (orale).

Lingua francese. — Traduzione dall'italiano al francese (orale).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di lingua francese nel 2º R. Educatorio femminile « Regina Maria Pia » in Napoli con lo stipendio di annue lire 1200.

La nomina sarà fatta col grado d'incaricato o di reggente; la reggenza durerà non meno di due anni.

Il concorso rimane aperto fino a tutto il 30 novembre corrente.

Gli aspiranti dovranno presentare a questo Ministero (Direzione Generale della Istruzione Primaria e Normale), col mezzo del Prefetto della provincia ove sono domiciliati, le loro istanze in carta bollata da L. 1,20, corredandole dei documenti appresso indicati:

1. Fede di nascita;
2. Certificato penale, di data non anteriore al 1º luglio 1897;
3. Certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune, in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo anno;
4. Diploma definitivo di abilitazione allo insegnamento del francese nelle scuole secondarie del Regno; o diploma estero a quello equipollente.
5. Attestati comprovanti i servigi per avventura prestati e tutti quegli altri documenti che meglio valgano a suffragare la domanda.

I concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo in un istituto governativo sono dispensati dal presentare i documenti più sopra indicati ai numeri 1, 2 e 3;

I concorrenti indicheranno con esattezza nella domanda il loro domicilio.

Roma, 8 novembre 1897.

Il Ministro
CODRONCHI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Lo *Standard*, il più ufficioso, dice il *Temps*, degli organi di lord Salisbury, si studia di attenuare l'impressione prodotta da una frase del discorso pronunciato al Guildhall.

« Questa frase, dice lo *Standard*, non conteneva nessuna minaccia all'indirizzo della Francia.

« Sebbene le parole di lord Salisbury siano state intese nel mondo intero, esse non erano rivolte che agli inglesi.

« In Inghilterra, si crede che il ministero degli affari esteri abbia dato prova, in parecchie occasioni, di debolezza nella difesa degli interessi britannici; è quindi naturale che si voglia rassicurare l'opinione pubblica.

« Il primo ministro ha voluto diminuire i timori ed i sospetti dei suoi compatrioti al fine di aver maggiore libertà d'azione nei suoi negoziati colla Francia ».

.˙.

La *Neue Freie Presse*, commentando il discorso di lord Salisbury, dice essere un sintomo confortante per la pace europea che, questa volta, il discorso del *Premier* inglese non sia stato aspettato coll'ansia, nè abbia dato luogo ai vivaci commenti degli anni scorsi.

Rammentando la profonda agitazione che producevano alcuno dei discorsi, pronunciati al Guildhall, da lord Beaconsfield ed anche da lord Salisbury, prosegue il diario viennese, si prova un vivo senso di soddisfazione nel constatare come, quest'anno, il ministro inglese, colui che dà l'intonazione alla politica estera dell'Inghilterra, abbia potuto limitarsi a tenere un semplice discorso di parata, in cui accennò soltanto a difficoltà nella politica coloniale, le quali riguardano soltanto gli interessi inglesi senza il minimo riflesso sulla politica europea.

.˙.

I giornali continuano ad occuparsi della spedizione inglese contro le tribù ribelli delle Indie. Sebbene questa spedizione non sia ancora terminata ed incontri anzi ancora non poche difficoltà, pure il suo successo è fuori di dubbio e già, fin da ora, i governi di Londra e di Calcutta si occupano dei provvedimenti che devono garantire i risultati di questa campagna e scongiurare, o diminuire il pericolo di future ribellioni delle tribù confinanti.

Lord George Hamilton, Segretario di Stato per l'India, intervenuto al pranzo annuo del *Priory Constitutional Club* d'Acton, vi pronunziò un discorso notevole sulle condizioni dell'Impero indiano, sulle cause della rivolta e su ciò che il Governo intende fare ad operazioni finite. Egli non è di quelli che propugnano, nè l'occupazione totale, permanente dei territori al confine nord-ovest, nè il ritorno allo *statu quo ante bellum*, ma opina che debbasi tenere una via di mezzo tra questi due partiti estremi.

« Concentriamo, egli disse, la nostra forza e le nostre cure in quelle posizioni, su quelle vie che ci sono indispensabili nell'adempimento della nostra missione, evitando così disperdimenti di forze ed annessioni. Per il resto del paese, accettiamo la sottomissione delle tribù come una ricognizione della nostra supremazia ed impacciamoci il meno possibile dei loro affari interni ».

Sebbene vaghe, queste frasi lasciano argomentare che il Governo anglo-indiano si propone d'occupare permanentemente le vie che attraversano i paesi degli Orakzai, degli Afridi, dei Mohamands, e menano all'Afghanistan, munirle di forti e presidii, costruirvi ferrovie ecc.

Lord George Hamilton qualificò d'eccellenti le relazioni della Russia e dell'Inghilterra in Asia, dove omai i rispettivi territorii sono contermini poichè l'Afghanistan è una dipendenza dell'India; opina che le due Potenze non abbiano motivo di venire ad urti tra di loro.

.˙.

Telegrafano da Belgrado ai giornali austriaci che la situazione in Serbia si fa di giorno in giorno più grave e che l'agitazione è vivissima nella popolazione e specialmente nel partito radicale che forma la grande maggioranza nel paese.

Vennero arrestati i redattori dei giornali *Odjek*, *Duevni List* e *Mali Zurnal* per articoli offensivi al Re che viene accusato di spingere il paese alla rivoluzione. Il redattore della liberale *Srbska Zastava*, per sfuggire all'arresto, si è rifugiato su territorio austriaco, a Simbino.

Il capo del partito radicale, sig. Pacich, ha esso pubblicato un manifesto in cui è detto avere il Camitato centrale deliberato che il partito radicale, di fronte al Governo, debba assumere l'atteggiamento deciso di una legale e leale opposiziono e chiedere la sollecita soluzione della questione relativa alla revisione della Costituzione.

.˙.

Il Sirdar Kitkener è ritornato al Cairo, dopo avere inaugurato la ferrovia da Abu-Hamed a Waldy Halfa e compiuto il tragitto in 18 ore.

Durante la sua assenza una pattuglia, sotto gli ordini del generale Hunter, si è avanzata, al di là di Berber e di El Dameh lungo l'Atbara fino a 68 chilometri al sud di Adarama antica stazione fortificata di Osman Digma.

Essa non constatò la presenza nè di dervisci, nè di altri abitanti, nè alcuna traccia di cultura.

Le LL. EE. i Ministri Prinetti e Sineo nelle Provincie

S. E. l'on. Prinetti, accompagnato dai deputati locali, visitò, ieri l'altro, Taranto, ove venne ricevuto dal contrammiraglio comandante il Dipartimento, dall'on. D'Ayala, dalla rappresentanza municipale e dalle Autorità.

L'on. Ministro si recò alla Caserma dei Reali equipaggi ed assistette all'apertura del ponte girevole e indi ad una colazione offertagli dal Municipio sopra un pontone al Mar Piccolo.

Dopo egli visitò il porto mercantile e ripartì alle ore 17 per Foggia, ove giunse la sera stessa.

Fu ricevuto alla stazione dalle Autorità locali, dagli onorevoli deputati Maury, Salandra, Vollaro-De Lieto e Mascia, e dalle Associazioni cittadine con musica.

Ieri S. E. il Ministro offrì una colazione alle Autorità, indi visitò la scuola professionale della Camera di Commercio ed i magazzini generali della Banca Agraria.

Nella sera intervenne, insieme a S. E. l'on. De Martino, ad un pranzo ufficiale di 75 coperti, dato in loro onore dal Consiglio Provinciale nel salone della Prefettura.

Al pranzo, fra gli altri, presero parte i Presidenti del Consiglio e della Deputazione provinciale, i deputati onorevoli Giusso, Pavoncelli, Vollaro De Lieto, Salandra, De Cesare, Tarantini, De Nava, De Donno, Lo Re, Mascia, Di Frasso, Semeraro, D'Ayala, De Nicolò, le rappresentanze dell'esercito, della magistratura e le notabilità.

Il presidente del Consiglio provinciale, Bassi, portò un caldo saluto al Ministro e lo ringraziò vivamente dell'interessamento che mostra per la regione. L'on. deputato Pavoncelli bevve alla salute degli onorevoli Prinetti e De Martino, dando loro il saluto in nome della Deputazione politica.

La presenza dei ministri in queste regioni, disse egli, è indizio della benevolenza del Governo per la Puglia. Augura che il progetto della bonifica che l'on. Prinetti presenterà alla Camera abbia compimento. Per quella legge le terre ora palustri diverranno feconde e daranno pane e lavoro alla gente. Lavorare e produrre è la caratteristica della gente pugliese. Reclama taluni provvedimenti d'indole locale. Quanto all'acquedotto delle Puglie, dice che se di acqua fossero provviste queste terre, certo si convertirebbero in giardino. La mortalità delle Puglie è maggiore che altrove, per causa appunto della mancanza d'acqua. Parla della bontà delle sorgenti del Sele. Accenna alle difficoltà finanziarie esistenti per avere l'acquedotto. Loda l'on. ministro Prinetti perchè pose la questione sopra un terreno pratico ordinando studi che stabiliranno quali sacrifici l'opera dovrà costare. Conclude dicendo al Ministro che quando sarà nella sua Lombardia ricca d'industrie, non dimentichi la operosità pugliese.

Infine beve alla grandezza della patria. (*Vivi applausi*).

Quindi prese la parola S. E. il Ministro, il quale pronunziò il seguente applauditissimo discorso che ci trasmette l'*Agenzia Stefani*:

« La vostra accoglienza cordialissima, l'indole della mia gita scevra da ogni carattere politico e la ragione stessa di questa riunione, nella quale attorno a me scorgo tanti amici personali senza essere costretto a distinguere fra essi amici ed avversari politici, mi permettono di parlare famigliarmente degli interessi della vostra regione, che sono anche i miei, non solo per dovere di ufficio e per l'affetto che ad essa mi lega, ma altresì perchè nessun uomo politico credo senta più vivamente di me che se l'Italia nuova non riuscirà a risolvere il problema amministrativo ed economico del Mezzogiorno, sarà venuta meno ad una delle maggiori finalità per le quali è sorta a dignità e grandezza di nazione.

Dopo questo esordio il Ministro passa a ricordare le promesse che egli fece nel discorso che pronunziò a Napoli rispetto alla amministrazione dei lavori pubblici, promesse che si riassumono principalmente pel Mezzogiorno nella sistemazione dei porti, nelle bonificazioni e nell'acquedotto pugliese.

Pei porti dice che ormai la legge del 1889 sta ricevendo la sua piena esecuzione e come a Genova ed a Venezia così a Napoli, a Brindisi, a Palermo, a Catania, a Molfetta, a Taranto, a Bari e negli altri porti minori i lavori necessari o sono in esecuzione o stanno per esserlo.

Per le bonifiche la legge relativa richiede solo alcuni complementi di dettaglio. Qui il Ministro espone i criteri fondamentali a cui si ispira il progetto, affermando come esso non costituirà per lo Stato nessun impegno di opere nuove, nè modificherà la quota di concorso dell'erario, già fissata, nè infine darà occasione ad alcun nuovo debito, sia per il Governo, sia per gli enti locali.

Ma io, esclama il ministro, ho dovuto preoccuparmi del fatto che mentre le attuali leggi di bonifica hanno avuto così efficace svolgimento nell'Italia settentrionale, ed ho avuto occasione di constatarlo anche di persona pochi giorni or sono nella visita alle provincie della Valle Padana, quelle leggi invece sono rimaste quasi lettera morta per le vostre regioni.

Io mi propongo far sì che in un quarto di secolo si ottenga un uguale risultato per tutte le bonifiche classificate di prima categoria, facendo intervenire l'azione diretta dello Stato dove non soccorre l'iniziativa consorziale o privata.

Per la presentazione del mio disegno occorrerà solo l'assenso, appena sarà completato, del Consiglio dei ministri che certo non potrà mancare sapendo io l'affetto dei miei colleghi e in special modo dell'illustre Presidente del Consiglio per le vostre regioni.

Il ministro dice che i nuovi maggiori oneri risultanti dal disegno saranno contenuti nei limiti del bilancio complessivo dei lavori pubblici, malgrado che questo bilancio sia stato da lui in due anni ridotto di circa 14 milioni, mirando con tali economie al evitare, per parte sua, l'eventualità di nuovi aggravi ai contribuenti italiani.

Circa l'acquedotto, oggetto peculiare della sua venuta in Puglia, afferma che il lavoro compiuto finora dalla Commissione presieduta con tanta autorità dall'onorevole deputato Pavoncelli, la visita alle sorgenti del Sele e le conferenze avute in questi giorni, permettono di concludere che il problema tecnico dell'acqua potabile si presenta solubile e nulla vieta ritenere possa essere solubile anche dal lato finanziario.

Nessuna decisione però essendo possibile, senza un progetto di massima che determini, in modo quasi certo, l'importo della spesa, egli presenterà al Parlamento un disegno di legge per i fondi necessari a tali studi.

Fin d'ora può assicurare che secondo le sue previsioni nel bilancio così consolidato, può trovar posto un adeguato concorso dello Stato all'esecuzione della grande opera. Dichiara poi formalmente che nessuno dei lavori imposti per legge in tutte le altre regioni d'Italia soffrirà alcun ritardo per questi impegni. Tali risultati nel bilancio si debbono ad un miglior riparto delle somme, alle economie ottenute specialmente nella liquidazione ferroviaria ed al minor costo dei lavori dovuto alla selezione degli imprenditori ammessi alle aste.

Conclude ringraziando della benevolenza con la quale fu giudicata l'opera sua, benevolenza che attribuisce al suo fermo proposito di fare una amministrazione che sia fine a se stessa e sulla quale nessun elemento estrinseco eserciti mai nessuna influenza.

Infine ringrazia sentitamente le rappresentanze provinciali ed i rappresentanti politici della regione che in questi giorni così cordialmente lo hanno accolto e coadiuvato ».

***

S. E. il Ministro Sineo ieri l'altro tenne a Milano una riunione nel Municipio per sciogliere la quistione dell'edificio postale di quella città. Alla riunione partecipavano, il Sindaco, Vigoni, gli onorevoli Mussi, Greppi, De Cristoforis e Gabba, il Presidente della Camera di Commercio, comm. Pisa, ed il Direttore delle Poste.

L'on. Ministro esaminò minutamente i varî progetti pel nuovo Palazzo delle Poste, fermando la sua attenzione su quello della località del Broletto. Indi tutti si recarono al Broletto.

Accompagnato dai deputati onorevoli Rovasenda e Weil-Weiss e dal comm. Rossi-Doria, S. E. l'on. Sineo da Milano si recò ieri a Treviso e fu ricevuto alla stazione dalle autorità.

Dopo un breve riposo l'on. Sineo si recò nelle sale della Deputazione Provinciale, ove ebbero luogo le presentazioni delle autorità e notabilità.

Alle ore 10,30 S. E. l'on. Ministro inaugurò la linea telefonica Treviso-Venezia, parlando col Prefetto di Venezia e scambiando caldi saluti e voti di prosperità per le città sorelle.

Rispondendo al Presidente della Camera di Commercio e della Società telefonica, Appiani, l'on. Ministro si disse lieto di assistere a questa cerimonia, augurandosi, quale fautore dell'esercizio di Stato dei Telefoni, che le condizioni delle finanze italiane permettano presto di attuare tale concetto, ponendo così l'Italia al livello delle civili nazioni.

Alle ore 11,30 vi fu una colazione offerta dal Municipio e dalla Deputazione Provinciale. Vi furono scambiati brindisi cortesi.

Alle ore 13,30 l'on. Ministro Sineo partì per Venezia colle principali autorità di Treviso, il Sindaco ed il Presidente della Camera di Commercio di Venezia.

S. E. il Ministro giunse a Venezia alle ore 14,15, e fu ricevuto alla stazione dall'on. senatore Pellegrini, dai deputati Macola, Molmenti, Tecchio e Tiepolo, da tutte le Autorità e dal Direttore delle Poste e dei Telegrafi.

Appena usciti dalla stazione, l'on. Ministro e tutti i personaggi e funzionarî si diressero in gondole alla nuova residenza della Società telefonica che oggi si inaugura insieme colla nuova linea telefonica Venezia-Burano.

Gli uffici telefonici erano gremiti d'invitati.

Il cav. Colombo, ingegnere capo della Società Generale dei Telefoni, ringrazia vivamente l'on. Ministro per la sua venuta.

L'on. Ministro risponde che il Governo, il quale tanto s'interessa allo sviluppo dei telefoni, vede con soddisfazione l'inaugurazione di nuove linee e farà quanto è possibile, compatibilmente colle esigenze del bilancio, per l'incremento dei servizi telefonici in Italia.

Il cav. Calandri, Direttore della Sede di Venezia della Società dei telefoni, esprime al Ministro la sua riconoscenza per tali idee.

L'on. Ministro ed il Sindaco di Venezia scambiarono, per telefono, cordiali saluti col Sindaco di Burano.

L'on. Ministro visitò poi i locali ed il macchinario della nuova Sede della Società telefonica, approntati su progetto dell'ing. Colombo, dimostrando la sua soddisfazione.

Ieri sera all'*Hôtel della Luna* il Municipio offrì un banchetto all'on. Ministro Sineo. Vi erano gli on. Senatori e Deputati trovantisi a Venezia, le principali autorità di Venezia e Treviso ed i rappresentanti le due Società esercenti dei telefoni di Venezia e Treviso.

Al levar delle mense il Sindaco, conte Grimani, brindò all'on. Ministro Sineo.

Brindarono poscia il Presidente della Camera di Commercio di Venezia ed il rappresentante il Sindaco di Treviso.

L'on. Ministro Sineo ringraziò per l'accoglienza festosa. Promise di provvedere nei limiti consentiti dal bilancio ad una decorosa sistemazione dell'ufficio postale di Venezia e traendo argomento dalle odierne inaugurazioni delle linee telefoniche, augurò che Venezia proceda, tenendo vivi il sentimento dell'arte ed i progressi dell'industria.

L'on. Tecchio mandò un saluto al Piemonte, di cui l'on. Sineo è degno rappresentante.

Tutti i brindisi furono vivamente applauditi.

LE POSTE IN INGHILTERRA

Una importante e istruttiva pubblicazione veniva testè in luce a Londra; è la Relazione-statistica, solita ad apparire ogni anno, circa il servizio postale nel Regno Unito e compilata sotto la direzione del duca di Norfolk, mastro generale delle Poste. Trattasi di un grosso volume di oltre 400 pagine, quasi tutte irte di cifre, prospetti ecc., di modo che è giocoforza limitarci a spigolarne i particolari e le notizie di maggior rilievo.

La Relazione si riferisce al servizio postale dal 1° aprile 1896 a tutto il 31 ultimo scorso marzo. Le lettere messe in circolazione durante il periodo in discorso salirono al numero 1,893 milioni; 3,141,715,000 furono gli stampati e le carte postali. Tali cifre, messe di fronte alla popolazione, dànno una media di 79.4 distribuzioni per ogni abitante.

Gl'impiegati, incaricati d'aprire le corrispondenze d'impossibile distribuzione per indirizzo mancante od errato, vi trovarono valori o biglietti di banca per una somma complessiva di 16,194,575 franchi: sul totale, 117,300 franchi erano stati spediti entro buste prive di firma.

La cifra totale dei telegrammi, spediti dal Regno Unito, sale a 79,423,556, vale a dire un mezzo milione circa in più che nel periodo 1895-96: la Gran Bretagna figura in questa spedizione per 65,561,817 franchi.

Il Duca di Norfolk constata, non senza stupore, che gli Inglesi adoperano poco la «lettera espresso»; tale sistema, che funziona perfettamente nel Belgio, anche in Francia è poco usato e, soltanto per Parigi, con piccoli telegrammi spediti mediante i tubi pneumatici, sebbene sia molto comodo in quanto permette un considerevole risparmio sulle distribuzioni a domicilio, anche tra città e città e non è soggetto che a tasse insignificanti.

Il Duca fa notare con rammarico che il sistema in discorso non è utilizzato tranne che a Londra ove, peraltro, rende gli stessi servigi.

Al 31 marzo ultimo, le Casse di risparmio postali contenevano 6,862,035 depositi, elevantisi, in media, a 2,943,025 franchi per giorno: il più grosso totale, depositato in un giorno solo, ossia 7,068,125 franchi, fu quello del 28 febbraio; il totale più alto delle somme ritirate in un giorno fu quello del 16 dicembre e per una somma di franchi 4,157,125.

L'Amministrazione ebbe la curiosità di conoscere un poco i suoi depositari e ci fa sapere che le zitelle, giovani o adulte, le maritate, le vedove figurano sul totale dei depositi per il 60,59 per cento; i domestici superano di poco l'8; gli operai industriali salgono sino al 18, gli agricoltori all'1,83, i commercianti al 3,88 per cento. I benefizi, in ultimo, avuti dall'Amministrazione, salirono a quasi cento milioni, ossia, precisamente, a 94,077,725 franchi.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, on. conte Codronchi, dopo aver visitato i monumenti di Ravenna, specialmente San Vitale, ha fatto ritorno stamane alla Capitale.

Inaugurazione dell'anno universitario. — Domani, alle ore 10 1/2, avrà luogo nella R. Università di Roma la solenne inaugurazione dell'anno scolastico 1897-98.

Il discorso inaugurale sarà letto dal prof. G. B. Grassi sopra il tema « Critica della filosofia zoologica ».

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 15 novembre, a lire 105,30.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane del Regno nella settimana dal 15 a tutto il 21 novembre, per i daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 105,30.

Conferenza ferroviaria. — Alcuni delegati che parteciparono alla Conferenza pel treno *Nord-Sud-Brenner-Express* si sono trattenuti a Venezia ieri ed oggi per trattare altri oggetti a cui le loro amministrazioni sono specialmente interessate.

Ieri l'altro i rappresentanti della Statsbahn e della Südbahn austriache, dell'Adriatica e della Veneta ed il cav. Zacchi, rappresentante l'Ispettorato generale delle ferrovie, conferirono riguardo ai miglioramenti in vista del servizio della linea Trieste-Cervignano-Venezia.

Marina militare. — *La mobilitazione navale.* — Ecco alcuni ragguagli sugli esperimenti di mobilitazione navale che si inizieranno per domani.

L'ordine di mobilitazione sarà dato il 15 novembre così per la marina, come per le truppe destinate alla difesa delle coste. E non si eseguirà che in parte, bastando che i vari Comandi constatino, mediante i fogli di via, il complemento dei quadri. Solo gli addetti ai semafori faranno servizio completo.

Gli esperimenti sono fatti anche allo scopo di vedere la rapidità e l'efficacia della nostra difesa delle coste e le condizioni dei servizi costieri, specialmente semaforici.

Sarà quindi simulato un attacco delle coste e per i servizi semaforici il Duca di Genova intende di fare le sue esperienze lungo le due coste della penisola da Spezia a Venezia.

Le manovre dureranno dai 40 ai 45 giorni.

Delle truppe di terra vi prenderanno parte quelle appartenenti alla Divisione di Firenze.

Quanto alla marina, saranno mobiliate durante gli esperimenti circa 50 navi e 60 torpediniere.

— Iersera, alle ore 23, a Spezia, con varii colpi di cannone, fu dato l'allarme dalla Piazza pel principio dell'esercitazione navale di mobilitazione costiera.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Manilla*, della N. G. I, e *Manilla*, della Veloce, partirono il primo da San Vincenzo ed il secondo da San Thomas entrambi per Genova. Ieri il piroscafo *Letimbro*, della N. G. I., da Singapore proseguì per Bombay.

ESTERO

Nella spazzatura di Londra. — Ecco alcune cifre sulla ricchezza contenuta nella spazzatura di Londra.

Nel periodo di dodici mesi, fino alla fine del settembre scorso gli spazzini di Londra hanno trovato sotto le loro scope: 127,382 franchi in monete d'oro, d'argento e di rame, 3550 franchi in *chèques*, 48625 franchi in biglietti di banca, 125,000 franchi in azioni di Società ferroviarie americane, 68 orologi da signora e 6 da uomo, 219 anelli, 134 spille, 613 braccialetti, 6 dentiere, 1800 fotografie, 98 binoccoli da teatro.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 13. — *Camera dei Deputati.* — Si riprende la discussione settimanale dell'interpellanza Jaurès sulla crisi agricola.

Il Presidente del Consiglio, Méline, confuta lungamente le teorie socialiste e collettiviste sostenute fin dal principio della discussione sull'interpellanza Jaurès. Quindi, dietro domanda di Méline, il seguito del suo discorso è rinviato a sabato prossimo.

COSTANTINOPOLI, 13. — I delegati greci hanno ricevuto ordine dal loro Governo di firmare i dodici articoli del trattato definitivo di pace tra la Grecia e la Turchia, sui quali i delegati sono concordi.

Oggi i delegati greci e turchi tennero seduta.

NEW-YORK, 14. — Un dispaccio dall'Avana dice che gl'insorti fecero saltare in aria un treno presso Nuevitas (Porto Principe).

Vi sono 12 morti e 27 feriti.

PARIGI, 14. — Secondo informazioni del *Figaro*, il ricorso che l'avv. Scheurer-Kestner rimetterà al Ministro della giustizia, Darlan, entro una quindicina di giorni, stabilisce formalmente che la condanna del capitano Dreyfus non fa cessare i fatti, che motivarono il processo; e che la sorveglianza esercitata fa escludere parecchie persone sulle quali vi erano sospetti, tranne un ufficiale che fu espulso dall'esercito, e che sarebbe il vero autore della famosa nota bancaria, sulla quale il Consiglio di Guerra si è basato per condannare il capitano Dreyfus.

AIX (PROVENZA) 14. — Il congresso ornitologico internazionale ha adottato, su proposta del dott. Carlo Ohlsen, la seguente deliberazione:

Considerando che una Commissione internazionale per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura si è riunita a Parigi nei giorni 25, 26, 27, 28 e 29 giugno 1895 ed ha elaborato un progetto di Convenzione, che doveva essere ratificato e le cui

ratifiche dovevano essere scambiate a Parigi nel più breve tempo possibile;

Considerando che la protezione legislativa degli uccelli non potrebbe essere efficace se non é generale per tutta l'Europa;

Il Congresso ornitologico di Aix in Provenza esprime ai Governi rappresentati nella detta Commissione internazionale il voto di affrettare l'esame del progetto di Convenzione e di assicurarne la pronta ratifica.

PERA, 14. — La Sublime Porta, in seguito ai reclami delle Ambasciate, ha revocato le disposizioni che intralciavano le operazioni delle navi elleniche nei porti ottomani.

GRENOBLE, 14. — La Corte d'Assisi, nel processo per i disordini avvenuti il 10 ottobre scorso a Gavet e Riouperoux e che diedero luogo a risse tra operai francesi ed italiani, ha emesso un verdetto assolutorio per tutti gli imputati.

COSTANTINOPOLI, 14. — L'Ambasciatore d'Austria-Ungheria, barone Calice, ha consegnato al Ministro degli affari esteri, Tewfic Pascià, una Nota, colla quale chiede, come soddisfazione per la condotta delle autorità turche, contraria ai trattati, verso il suddito austro-ungarico Brazzafolli e per la mancanza di riguardi verso l'autorità consolare austro-ungarica di Mersina, la destituzione del Valì di Adana e del Mutessarif di Mersina. Chiede inoltre che sia fatto il saluto d'onore alla bandiera austro-ungarica nel porto di Mersina, fissando un termine per l'accoglimento di tali domande.

MADRID, 14. — Il Vescovo di Majorca, Mons. Giacinto Cervera y Cervera, che aveva scomunicato l'ex-Ministro delle finanze, Navarro Reverter, per l'affare del Santuario di Lluch, è morto in seguito a paralisi cardiaca.

CARACAS, 14. — La notizia pubblicata dal *New-York Herald* di disordini rivoluzionari scoppiati il 4 corr. nel Venezuela, è infondata.

VIENNA, 14. — Il barone Saurma di Jeltsch, nuovo Ambasciatore tedesco presso S. M. il Re d'Italia, ha transitato diretto a Roma.

AIZ (PROVENZA), 15. — Il Presidente del Congresso ornitologico internazionale ha consegnato al dott. Carlo Ohlsen di Roma un diploma d'onore per la relazione da lui presentata al Congresso sulla questione della protezione internazionale degli uccelli utili all'agricoltura.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 13 Novembre 1897

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 766.17
Umidità relativa a mezzodì 77
Vento a mezzodì . . . . NE debolissimo.
Cielo . . . . coperto
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 13.°8 / Minimo 7.°9.
Pioggia in 24 ore: mm. 1.4.

13 novembre 1897:

In Europa pressione a 779 Hermanstadt, Budapest; 737 al Nord della Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque diminuito specialmente al Centro fino a 4 mm.; temperatura in generale aumentata; pioggie al Centro ed in Sardegna.

Stamane: cielo in generale coperto, con pioggie in Toscana, Lazio e nelle Marche.

Barometro: 774 Milano, Venezia; 770 Porto Maurizio, Livorno, Civitavecchia; 769 Cagliari; 767 Sassari.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno levante; cielo coperto con pioggie.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 13 novembre 1897.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	
			nelle 24 ore precedenti Massima	Minima
Porto Maurizio	coperto	calmo	15 8	7 0
Genova	coperto	legg. mosso	8 4	6 1
Massa Carrara	nebbioso	calmo	12 0	5 5
Cuneo	coperto	—	5 5	1 3
Torino	coperto	—	4 5	3 6
Alessandria	coperto	—	8 0	4 1
Novara	caligine	—	8 2	3 6
Domodossola	sereno	—	5 9	1 7
Pavia	coperto	—	8 0	4 0
Milano	coperto	—	7 4	3 4
Sondrio	sereno	—	6 6	1 9
Bergamo	nebbioso	—	—	—
Brescia	coperto	—	7 0	2 0
Cremona	coperto	—	7 4	4 4
Mantova	nebbioso	—	7 8	— 4 2
Verona	coperto	—	8 2	— 1 0
Belluno	1/4 coperto	—	5 4	— 3 0
Udine	1/4 coperto	—	6 4	1 4
Treviso	caligine	—	6 4	0 4
Venezia	coperto	calmo	5 4	1 2
Padova	coperto	—	5 0	0 4
Rovigo	coperto	—	6 2	1 8
Piacenza	caligine	—	6 9	2 9
Parma	coperto	—	7 0	3 6
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	coperto	—	6 6	3 4
Ferrara	coperto	—	4 7	1 9
Bologna	coperto	—	6 5	2 5
Ravenna	coperto	—	10 8	3 7
Forlì	sereno	—	7 2	3 4
Pesaro	coperto	calmo	9 0	5 5
Ancona	nebbioso	calmo	10 9	7 8
Urbino	nebbioso	—	5 0	1 4
Macerata	piovoso	—	9 4	4 5
Ascoli Piceno	coperto	—	10 3	5 0
Perugia	nebbioso	—	8 6	5 4
Camerino	piovoso	—	6 1	2 0
Lucca	coperto	—	9 2	4 2
Pisa	piovoso	—	9 8	5 8
Livorno	piovoso	mosso	9 0	5 6
Firenze	piovoso	—	9 9	6 6
Arezzo	piovoso	—	9 8	3 4
Siena	coperto	—	8 6	2 6
Grosseto	coperto	—	12 4	6 2
Roma	piovoso	—	10 7	7 9
Teramo	1/2 coperto	—	10 2	4 6
Chieti	coperto	—	12 0	4 0
Aquila	coperto	—	5 7	2 8
Agnone	coperto	—	6 7	1 8
Foggia	1/4 coperto	—	9 9	3 3
Bari	sereno	calmo	10 2	1 8
Lecce	1/2 coperto	—	11 0	2 7
Caserta	coperto	—	11 5	6 1
Napoli	coperto	calmo	11 0	5 1
Benevento	coperto	—	12 0	5 6
Avellino	coperto	—	8 8	3 9
Salerno	1/2 coperto	—	8 0	0 9
Potenza	3/4 coperto	—	5 6	— 7 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/4 coperto	—	8 7	— 0 5
Reggio Calabria	coperto	calmo	15 5	11 1
Trapani	coperto	calmo	17 0	12 8
Palermo	coperto	calmo	18 9	9 2
Porto Empedocle	3/4 coperto	mosso	19 0	12 0
Caltanissetta	sereno	—	11 8	8 0
Messina	3/4 coperto	calmo	16 2	11 5
Catania	coperto	legg. mosso	13 0	10 9
Siracusa	3/4 coperto	mosso	15 0	12 5
Cagliari	coperto	agitato	20 1	17 5
Sassari	3/4 coperto	—	18 1	12 0

LISTINO UFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 13 novembre 1897.

GODIMENTO	VALORI nom.	VALORI vers.	Prezzi di Comp. fine ottobre	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI – CONTANTI	PREZZI – CONTANTI Cor. Med.	PREZZI – LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI – LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi nominali	OSSERVAZIONI
1 luglio 97			98 25	RENDITA 5 % 1ª grida		— —	99,27 ½ 22 ½ 27 ½		— —	—
			— —	RENDITA 5 % 2ª »	99,22 ½ 20	99 21 ¼			— —	—
»			— —	detta in cartelle di L. 50 a 200	99,22 ½	— —			— —	—
			— —	detta » » 25		— —			— —	—
			— —	detta » » 10	99,40	— —			— —	—
»			— —	detta » » 5		— —			— —	—
			107 —	detta 4 ½ %		— —			— —	—
1 ottobre 97			— —	» » in cartelle di L. 45 a 180	107,27 ½	107 27 ½			107 35	p. fine
»			— —	» » » 3 a 45	107,35	— —			— —	—
1 luglio 97			98 20	detta 4 %		— —			— —	—
			— —	» » in cartelle di L. 4 a 40	99,05	— —			— —	—
1 ottobre 97			64 —	detta 3 % 1ª grida		— —			— —	—
			— —	detta 3 % 2ª »		— —			— —	—
			— —	detta 3 % piccolo taglio		— —			65 —	—
»			— —	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			— —	—
»			— —	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			102 25	—
»			— —	Prestito Romano Blount 5 %		— —			98 75	—
									102 50	—
				Valori garantiti dallo Stato.		Cor. Med.				
1 luglio 97	500	500	— —	Obbligazioni Municipio di Roma 5 %		— —			— —	—
1 ottobre 97	500	500	497 —	dette 4 % 1ª Emissione		— —			497 —	—
»	500	500	495 —	dette 4 % 2ª a 8ª emissione		— —			495 —	—
1 luglio 97	500	500	306 —	Obbligazioni Ferroviarie 3 % emissione 1887-88-89		— —			306 —	—
»	1000	1000	— —	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			932 —	—
»	500	500	487 —	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			488 —	—
1 luglio 97	500	500	— —	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	—
1 ottobre 97	500	500	— —	» » FF. Sarde nuova emissione 3		— —			— —	—
»	500	500	— —	» Cr. Fond. B. Napoli (legge 17 genn. 1897)		— —			433 50	—
				Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario.						
1 giugno 95	500	500	— —	Obbligazioni Comune di Trapani 5 %		— —			497 —	—
1 aprile 96	500	500	335 —	» Cred. Fond. Banco S. Spirito (vecchie)		— —			338 —	—
1 ottobre 97	500		424 —	» » » » » (nuove)		— —			424 —	—
»	500	500	496 —	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			496 —	—
»	500	500	508 —	» » » » » 4 ½ %		— —			508 —	—
»	500	500	— —	» » » Banco di Sicilia 4 %		— —			— —	—
»	500	500	— —	» » » » » 5 %		— —			— —	—
»	500	500	— —	» » » Opera di S. Paolo 5 %		— —			— —	—
»	500	500	— —	» » » » » 4 ½ %		— —			— —	—
»	500	500	511 —	» » » dell'Istit. Italiano 4 ½ %		— —			511 —	—
»	500	500	— —	» » » » » 4 %		— —			— —	—
				Azioni Strade Ferrate.						
1 luglio 97	500	500	716 —	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			717 —	—
»	500	500	518 —	» » Mediterranee		— —			522 —	—
1 ottobre 97	500	500	275 —	» » Secondarie della Sardegna		— —			274 —	—
1 luglio 97	500	500	— —	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª emis.		— —			— —	—
»	500	500	— —	» » della Sicilia		— —			— —	—
				Azioni Banche e Società diverse.						
1 gennaio 97	800	600	815 —	Az.i Banca d'Italia		— —			813 —	—
1 gennaio 95	250	250	100 —	» Banco di Roma		— —			100 —	—
1 marzo 97	500	500	444 —	» Istituto Italiano di Credito Fondiario	456 ½	— —			— —	—
1 aprile 97	500	500	394 —	» Soc. Alti forni Fonderie ed Acciaierie in Terni		— —			404 —	—
15 ottobre 97	500	500	832 —	» » Anglo-Romana per illuminazione di Roma col gas ed altri sistemi		— —			833 —	—
1 luglio 97	500	500	1238 —	» » Acqua Marcia		— —			1245 —	—
1 luglio 97	250	250	203 —	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	205 ½		— —	—
1 aprile 97	125	125	137 —	» » dei Molini e Pastificio Pantanella		— —	142 141 ½ 141 ¾		— —	—
1 giugno 97	100	100	— —	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —	—
»	300	300	135 —	» » Generale per l'Illuminazione		— —			135 —	—
15 aprile 97	125	125	216 —	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	214 ½		— —	—
1 ottobre 90	250	250	— —	» » delle Miniere e Fonderie Antimonio		— —			— —	—
»	200	200	— —	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —	—
30 giugno 97	300	300	363 —	» » Navigazione Generale Italiana		— —			381 —	—
1 ottobre 97	100	100	124 —	» » Metallurgica Italiana		— —	133 133 ½		— —	—
1 gennaio 97	250	250	50 —	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			50 —	—
			— —	» » Anonima Piemontese di Elettricità		— —			— —	—
1 gennaio 93	250	250	27 50	» » Risanamento di Napoli		— —			27 75	—

GODIMENTO	VALORI nom.	VALORI vers.	Prezzi di Comp. fine ottobre	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI CONTANTI	PREZZI CONTANTI Cor. Med.	LIQUIDAZIONE Fine corrente	LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi nominali	OSSERVAZIONI
				Azioni Banche e Società diverse.						
1 gennaio 95	25	25	— —	Az.i Soc. di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —	—
	500	250	— —	» » Industriale della Valnerina		— —			— —	—
1 aprile 97	500	500	540 —	» » redito Italiano		— —			540 —	—
1 luglio 97	250	250	268 —	» Acquedotto De Ferrari-Galliera		— —			268 —	—
				Azioni Società Assicurazioni.						
1 giugno 97	100	100	113 —	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			1 2 —	—
»	250	125	228 —	» » - Vita		— —			231 —	—
				Obbligazioni diverse.						
1 aprile 96	500	500	180 —	Az.i Soc. Immobiliare		— —			160 —	—
»	250	250	90 —	» » » 4 %		— —			70 —	—
1 ottobre 97	500	500	— —	» » Acqua Marcia		— —			521 —	—
»	500	500	— —	» » SS. FF. Meridionali		— —			325 —	—
»	300	300	— —	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —	—
»	250	250	— —	» » FF. Sarde (Preferenza)		— —			— —	—
»	250	250	120 —	» » FF. Napoli-Ottajano (5 % oro)		— —			120 —	—
	500	500	— —	» » Industriale della Valnerina		— —			— —	—
1 luglio 97	500	500	— —	Buoni Meridionali 6 %		— —			— —	—
				Titoli a Quotazione Speciale.						
	25	25	— —	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	—
				Azioni di Banche e Società in Liquidazione.						
1 luglio 93	300	300	60 —	Az.i Banca Generale		— —			61 50	—
1 gennaio 89	83.33	83.33	— —	» » Tiberina		— —			— —	—
1 ottobre 90	500	500	— —	» » Industriale e Commerciale		— —			— —	—
1 luglio 93	400	400	— —	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —	—
1 luglio 92	500	500	8 —	» » Immobiliare		— —			— —	—
1 gennaio 89	150	150	— —	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	—
1 gennaio 88	500	500	— —	» » di Credito Meridionale		— —			— —	—

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI 1ª grida	PREZZI FATTI 2ª grida	NOMINALI	FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	— —	104 75	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	— —	— —	105 30	105 32 1/2	105 32 1/2	105 30	— —	105 35
3	Londra	90 giorni	— —	— —	26 32	26 32 1/2	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	— —	— —	26 51	— —	26 52	26 52	— —	26 52
5	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5	Germania	Chèque	— —	— —	130 25	— —	130 27 1/2	130 25	— —	130 37 1/2

(Informazioni telegrafiche sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino)

Risposta dei premi . . . . 27 Novembre
Prezzi di Compensazione . . . . . . 27 »
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 %
Interessi Anticipazioni 4 1/2 % fino a L. 10,000
» » 4 % oltre L. 10,000

La Commissione Sindacale:
AUGUSTO PALLADINI
GAETANO MATTEI
UGO NATALI

Visto, Il Vice Presidente:
TOMMASO REY.

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno

12 Novembre 1897

Consolidato 5 % 99 2062
Consolidato 3 % nominale 62 916

Direttore: **Avv. Giovanni Piacentini.** TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE *Gerente responsabile:* **Tumino Raffaele.**